



Vincenzo Attianese
NOTAIO

Rep.n. 18049

Racc. n. 12045

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

Il 24 (ventiquattro) maggio 2018 (duemiladiciotto)

alle ore 19.47

in Padova in Prato della Valle n. 56, presso la sede dell'Associazione Popoli Insieme;

avanti a me **dottor Vincenzo Attianese**, notaio del collegio di Padova, con sede ad Albignasego;

è presente il signor:

MORETTI ALVISE, nato a Padova il 5 febbraio 1967, residente a Padova in corso Vittorio Emanuele II n. 191, I. 1, cittadino italiano;

cod. fisc. MRT LVS 67B05 G224P;

domiciliato per la carica ove appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto quale Presidente del Consiglio Direttivo e legale rappresentante della:

"ASSOCIAZIONE POPOLI INSIEME", con sede legale in Padova in Prato della Valle n. 56;

codice fiscale n. 92049690289, iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al numero PD0741.

E' altresì presente il signor:

NEGRA GIUSEPPE, nato a Vicenza l'1 febbraio 1962, domiciliato a Padova, Piazzale Stazione n. 7, cittadino italiano;

cod. fisc. NGR GPP 62B01 L840G;

al fine di accettare la nomina di cui si dirà in prosieguo.

Dell'identità personale, qualifica e poteri dei comparenti io notaio sono certo.

Il signor **MORETTI ALVISE**, nella sua sopracitata qualità, mi dichiara che sono intervenuti in questo luogo, giorno ed ora gli associati della suddetta associazione per riunirsi in assemblea e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

- 1 - Approvazione del nuovo Statuto
- 2 - Nomina del nuovo Consiglio Direttivo
- 3 - Nomina del revisore dei conti
- 4 - Varie ed eventuali

ed invita me Notaio a far constare da pubblico verbale le risultanze dell'assemblea.

Aderendo alla richiesta fattami io Notaio dò atto di quanto segue:

Ai sensi di statuto assume la presidenza dell'assemblea il signor **MORETTI ALVISE** il quale nella sua qualità, constata e mi comunica:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di Legge e di statuto mediante avviso di convocazione inviato in data 3 maggio 2018, a mezzo e-mail;

per il giorno 24 maggio 2018 in questo luogo alle ore 19:00;

- che sono presenti, in proprio e per delega che rimarrà agli atti sociali, n. 32 (trentadue) associati su n. 39 (trentanove) aventi il diritto di voto, come risulta dal **foglio presenze** che si allega al presente atto sotto la lettera "A";

- che le deleghe conferite dai soci Forer Doris, Lenzi Silvia Monica, Libardi Stefania, non sono state considerate valide;

- che per il consiglio direttivo sono presenti il presidente, come sopra costituito ed i consiglieri **VALENTINA BALIELLO** e **SARA VERGOT** e non ci sono altri

Registrato a PADOVA

in data 30 maggio 2018

al n. 9515 serie 1T

Esente



consiglieri in carica;

- che pertanto la presente assemblea deve ritenersi validamente costituita e atta a deliberare sull'ordine del giorno sopra menzionato.

Inizia la discussione e il Presidente, trattando del primo punto all'ordine del giorno, illustra all'assemblea i motivi per i quali si rende opportuno apportare delle modifiche allo Statuto dell'Associazione, al fine di adeguarlo alle norme di legge, ed in particolare al Codice del Terzo Settore, nonché per renderlo più idoneo anche al fine di chiedere il riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione medesima.

In ordine al riconoscimento della personalità giuridica, in particolare, il Presidente rende noto all'assemblea che le condizioni patrimoniali richieste, al fine di ottenere il riconoscimento risultano soddisfatte, come del resto è stato evidenziato all'articolo 19 del nuovo testo dello Statuto sociale; statuto che è stato preventivamente inviato agli associati unitamente all'avviso di convocazione, affinché tutti ne avessero la necessaria ed opportuna conoscenza.

A tal riguardo egli espone, quindi, che si rende necessario adottare, in sostituzione del precedente, un nuovo testo di Statuto dell'Associazione, composto da n. 31 (trentuno) articoli, di cui gli associati hanno preso precedentemente visione e che è stato ampiamente discusso e concordato.

L'assemblea, dopo una breve discussione, con il voto espresso di tutti gli associati intervenuti

DELIBERA:

* di modificare lo Statuto dell'Associazione, al fine di adeguarlo alle norme di legge, ed in particolare al Codice del Terzo Settore, e per renderlo più idoneo anche al fine di chiedere il riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione medesima;

* di approvare e adottare il nuovo testo di **statuto** dell'Associazione composto di n. 31 (trentuno) articoli, coordinato con quanto sopra deliberato, testo che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

In particolare il Presidente, nel rispetto dei requisiti di legge, dichiara che il patrimonio iniziale è costituito da un **deposito** monetario di **Euro 20.000,00** (ventimila virgola zero zero), e che metà dello stesso [50% (cinquanta per cento)], pari ad Euro 10.000,00 (diecimila virgola zero zero) è espressamente destinato a costituire il "**fondo patrimoniale di garanzia**", indisponibile e vincolato a favore dei terzi che instaurino rapporti con l'ente, il tutto come risulta anche dall'**attestazione** della "Banca Prossima S.p.A" che si allega al presente atto sotto la lettera "C".

Il Presidente viene altresì espressamente delegato dall'assemblea ad apportare le eventuali modifiche allo Statuto, di carattere formale e che non alterino le disposizioni poc'anzi approvate, che venissero richieste dalla Direzione Enti Locali e Strumentali, al fine del riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione.

A questo punto il presidente tratta del secondo punto all'ordine del giorno, ed illustra all'assemblea che si rende necessario nominare un nuovo Organo di Amministrazione in quanto quello attuale risulta scaduto.

Dopo una breve discussione, l'assemblea nomina un nuovo Organo di Amministrazione, per la durata dei prossimi tre anni, nelle persone di MORETTI ALVISE, nato a Padova il 5 febbraio 1967 quale presidente;

GUIDOLIN ELENA nata a Marostica il 22 aprile 1988 consigliere;

BALIELLO VALENTINA, nata a Padova il 3 marzo 1985 consigliere;

BORTOLAMI ALBERTO, nato a Padova il 16 luglio 1984 consigliere
SATTANINO PAOLO, nato a Padova 19 aprile 1961 consigliere.

Gli associati testè nominati accettano l'incarico conferito; pertanto il nuovo organo amministrativo risulta costituito.

Infine il Presidente tratta del terzo punto all'ordine del giorno, ed illustra all'assemblea che per effetto della variazione dello statuto, si rende necessario nominare un revisore dei conti, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto.

Dopo una breve discussione l'assemblea nomina in tale posizione, per la durata di tre anni, il signor NEGRA GIUSEPPE, iscritto al Registro dei Revisori legali dei conti al N. 68902 che, all'uopo intervenuto, accetta la carica.

Null'altro essendovi su cui deliberare la presente assemblea viene sciolta alle ore venti e venti minuti.

Si richiedono le agevolazioni fiscali di cui all'art. 82 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

I comparenti mi esonerano dalla lettura di tutta la documentazione allegata.

Il presente verbale è stato da me notaio letto ai comparenti che lo approvano.

Consta di un foglio scritto da persona di mia fiducia e da me completato per quattro pagine fin qui.

Sottoscritto alle ore venti e ventinove.

Alvise Moretti

Giuseppe Negra

Vincenzo Attianese Notaio Sigillo



ART. 1
(Denominazione e sede)

1.E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: ASSOCIAZIONE POPOLI INSIEME ODV **ente del terzo settore**, in attività dal 1990 su iniziativa di Padre Benvenuto Mendeni SJ, che assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

2.L'organizzazione ha la propria sede legale in Padova, Prato della Valle, n. 56; può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.
L'associazione ha durata illimitata.

3.Il trasferimento della sede legale nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

1.L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

Alvin Momen

Giuseppe Momen

- o gestione di iniziative di prima, seconda e terza accoglienza di migranti;
- o impegnarsi per l'inserimento sociale, culturale e lavorativo delle persone di cui sopra, collaborando con enti, organizzazioni e soggetti a ciò preposti;
- o favorire percorsi di integrazione con l'ausilio di strutture ospedaliere o altri enti, organizzazioni e soggetti a ciò preposti, per le persone summenzionate che presentano disturbi psicologici e/o necessitano di assistenza sanitaria o socio-psicologica specifica;
- o porre in essere iniziative di informazione, sensibilizzazione, advocacy e formazione nel proprio territorio, volte a diffondere i valori e le nozioni operative legate alla solidarietà, all'assistenza, alla promozione e all'integrazione delle suddette persone.

3. Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

4. L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

1. Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

3. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

5. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

1. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico - finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

2. I soci dell'organizzazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Alvin Mauro

Giuseppe Agno

3. I libri sociali e i documenti che hanno ad oggetto l'amministrazione dell'organizzazione sono a disposizione degli associati, a decorrere dal quindicesimo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta scritta, presso la sede sociale.
In caso di forza maggiore, l'indisponibilità temporanea della documentazione, anche di parte di essa, per la quale è stato esercitato il diritto e formulata la relativa richiesta, sarà tempestivamente comunicata per iscritto e motivata dal presidente o dall'organo di amministrazione o da un suo componente all'associato richiedente.

ART. 8 (Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

ART. 9 (Perdita della qualifica di socio)

1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione per gravi motivi.
2. Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.
3. L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.
4. L'associato può ricorrere al giudice ordinario.

ART. 10 (Gli organi sociali)

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - Assemblea dei soci
 - Organo di amministrazione
 - Presidente
 - Organo di revisione
2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 (L'assemblea)

1. L'assemblea è composta dai soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.
2. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.
3. L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata almeno 10 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci e, in aggiunta, mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

Shire Monks

Giuseppe Motta

4.L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

5.I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

6.Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

7.L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- nomina e revoca per gravi motivi dei componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca per gravi motivi del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

1.L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

2.L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

3.Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

4.E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

5.Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

1.L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

2.L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio secondo le maggioranze previste dall'art. 21, comma 3, del codice civile.

3.Se prevista anche per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

Stefano Mancini

Giuseppe Napolitano

ART. 15
(Organo di amministrazione)

1. L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

2. L'organo di amministrazione è formato da un numero dispari di 5 membri eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 5 mandati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

4. Il presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

5. In caso di dimissioni del Presidente durante il triennio di nomina, l'organo di amministrazione provvederà ad eleggere, tra i membri dell'organo stesso, un nuovo Presidente che durerà in carica fino al completamento del triennio. In alternativa, il Presidente dimissionario convoca un'Assemblea per la nomina di un nuovo Presidente tramite elezione. Il nuovo eletto rimane in carica fino allo scadere dell'intero organo di amministrazione. Le responsabilità e i doveri del Presidente cessano solo dopo la nomina del nuovo.

6. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri dell'organo di amministrazione vengano a mancare, lo stesso organo può provvedere alla sostituzione nominando i primi dei non eletti. I nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero organo di amministrazione. L'operatività dell'organo di amministrazione è comunque valida in presenza di un numero minimo di 3 consiglieri. In detta ultima ipotesi, le deliberazioni dell'organo amministrativo potranno essere validamente adottate con il consenso di tutti e tre i consiglieri.

7. Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno il numero minimo di tre componenti, l'Assemblea provvede alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. La cessazione della carica per scadenza del termine ha in ogni caso effetto dal momento in cui il nuovo organo di amministrazione è stato ricostituito.

8. In mancanza di un numero sufficiente di candidati l'Assemblea può autorizzare la costituzione e l'operato di un organo di amministrazione composto da un numero di membri non inferiore a tre, da integrare con nuove nomine non appena possibile.

ART. 16
(Il Presidente)

1. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

2. Il presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti.

3. Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Stefano Monti

Giuseppe Nigro

5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta. Il presidente può conferire deleghe in forma scritta ad altri componenti dell'organo di amministrazione perché possano rappresentare legalmente l'organizzazione e compiere specifici atti che la impegnano verso l'esterno.

6. Il Vicepresidente è nominato dal Consiglio direttivo al proprio interno e sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)

1. E' formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro, nominato dall'Assemblea dei soci. Esso dura in carica tre anni. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, il revisore decada dall'incarico, l'Assemblea verrà convocata per la nomina di un nuovo revisore.

2. Il revisore ha il compito di controllare la gestione amministrativo-contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione d'accompagnamento agli stessi.

3. Il revisore ha facoltà di partecipare alle riunioni dell'organo di amministrazione senza diritto di voto.

ART. 19 (Patrimonio dell'Associazione)

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indicato deliberato dall'Assemblea dei soci, che ammonta ad Euro 20.000, dei quali indisponibili Euro 10.000 (fondo patrimoniale di garanzia)
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da lasciti e donazioni
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

ART. 20 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 19
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, per le quali andrà tenuta contabilità separata
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Stefano Moro

Giulio Nardo

ART. 21
(I beni)

1. I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22
(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 23
(Bilancio)

1. I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

2. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 24
(Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Convenzioni)

1. Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

2. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 26
(Personale retribuito)

1. L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

2. I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Alvin Monti

Giuseppe Nogue

ART. 27
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28
(Responsabilità della organizzazione)

L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

ART. 29
(Assicurazione dell'organizzazione)

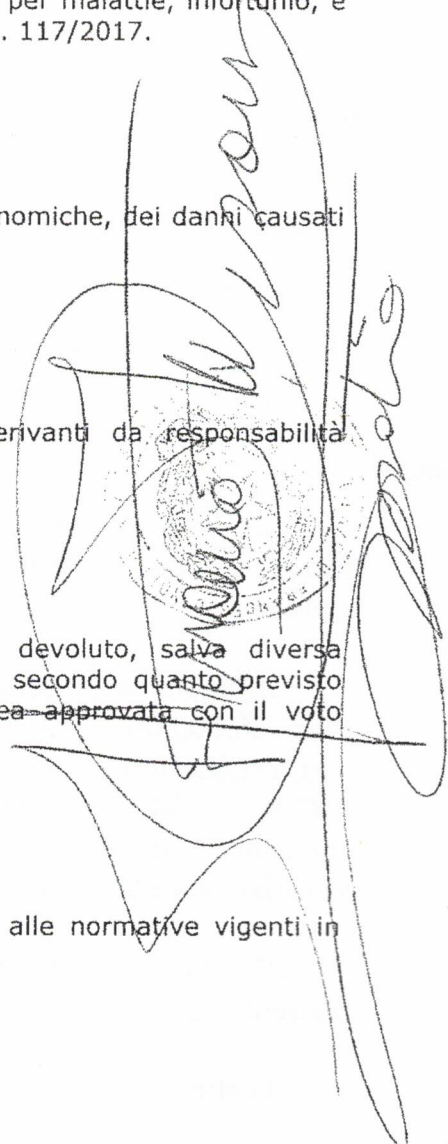
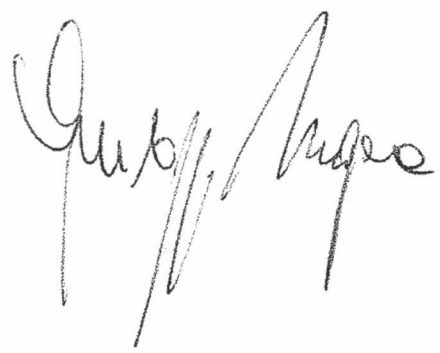
L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017, con deliberazione dell'Assemblea ~~approvata con il voto~~ favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 31
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The signature appears to be 'Gustavo' or similar. The stamp is partially obscured by the signature.A handwritten signature in black ink, possibly 'Stefano' or similar, located at the bottom left of the page.A large, stylized handwritten signature in black ink, possibly 'Gustavo' or similar, located at the bottom right of the page.